Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 7 novembre 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa: Ricompensa al valor militare. Pag. 7463

LEGGI E DECRETI

1969

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1969, n. **1362**.

Autorizzazione al Patronato ACLI per i servizi sociali dei lavoratori ad acquistare un immobile . . . Pag. 7463

1970

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1970, n. **774**.

Revoca dell'autorizzazione alla fondazione Giorgio Cini ad accettare la donazione di cui al punto 2) delle premesse del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1969, n. 1037 . . . Pag. 7463

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1970.

Passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Roccavaldina . . . Pag. 7463

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 settembre 1970.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori . . Pag. 7464

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1968.

Iscrizione del porto di Fiumicino nella 1ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali . . . Pag. 7464

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e di parte del territorio comunale di Diso. Pag. 7465

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Tarquinia . . . . Pag. 7466

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1970.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale . . . Pag. 7467

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1970.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Brindisi e Lecce . . . . Pag. 7470

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1970.

Sostituzione di un componente il comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione Liguria. Pag. 7470

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1970.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Aviano. Pag. 7470

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1970.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Falconara. Pag. 7471

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Lucignano . . . . Pag. 7471

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1970.

Modifica all'orario di insegnamento di applicazioni tecniche nella scuola media . . . . Pag. 7472

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1970.

Modifica del decreto ministeriale 28 dicembre 1968 recante nuove norme relative agli accertamenti sulle caratteristiche varietali delle sementi Pag. 7472

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1970.

Nomina a membro effettivo della commissione consultiva interregionale in materia di programmazione economica del rappresentante della regione pugliese. Pag. 7473

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1970.

Proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Edoardo Bianchi Velo, stabilimento di Treviglio . . . . Pag. 7473

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1970.

Nomina di alcuni componenti il consiglio di amministrazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige e della coesistente sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento . . . . Pag. 7473

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1970.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del Mediocredito Trentino-Alto Adige e della coesistente sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento . . . . Pag. 7474

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1970.

Integrazioni salariali in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Industrie A. Zanussi, stabilimento di Forlì. Pag. 7474

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1970.

Autorizzazione al Politecnico di Milano - Centro studi nucleari Enrico Fermi, all'esercizio della sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti . Pag. 7474

DECRETO PREFETTIZIO 9 ottobre 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Brindisi . . . . . . Pag. 7475

DECRETO PREFETTIZIO 23 ottobre 1970.

Sostituzione di componenti il consiglio provinciale di sanità di Agrigento . . . . Pag. 7475

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Inizio della procedura per la nomina di un consulente effettivo delle ferrovie dello Stato . . . . Pag. 7476

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della seconda cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma . . . . Pag. 7476

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio professionale . . . . Pag. 7476

Esito di ricorsi . . . . Pag. 7476

Ministero dei lavori pubblici: Esito di ricorso . Pag. 7476

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Divieto dell'uso delle reti denominate « Birba » e « Varonaro » per l'esercizio della pesca nel lago di Garda. Pag. 7476

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Castiglione della Pescaia . Pag. 7476

Ministero dell'interno:

Autorizzazione alla sezione di Milano dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un'eredità. Pag. 7476

Autorizzazione al comune di Antonimina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 7477

Autorizzazione al comune di Bova Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 7477

Autorizzazione al comune di Bovalino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 7477

Autorizzazione al comune di Carfizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 7477

Autorizzazione al comune di Fano Adriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 7477

Autorizzazione al comune di Gimigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 7477

Autorizzazione al comune di Atri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 7477

Autorizzazione al comune di Irsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 7477

Autorizzazione al comune di Isola Capo Rizzuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 7477

Autorizzazione al comune di Montebello Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 7477

Autorizzazione al comune di Melicucco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 7477

Autorizzazione al comune di Monasterace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 7477

Autorizzazione al comune di Macchia Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 7477

Autorizzazione al comune di Palizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 7477

Autorizzazione al comune di Pievepelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 7478

Autorizzazione al comune di San Paolo Civitate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 7478

Autorizzazione al comune di S. Marco la Catola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 7478

Autorizzazione al comune di Siligo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 7478

Autorizzazione al comune di Semestene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 7478

Autorizzazione al comune di Torralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 7478

Autorizzazione al comune di Telti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 7478

Autorizzazione al comune di Valledoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 7478

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Stalla sociale cooperativa di Camponogara », con sede in Premaore di Camponogara . . . . . Pag. 7478

Esito di ricorsi . . . . Pag. 7478

Ministero del tesoro:

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . Pag. 7478

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 7479

Commissariato del Governo nella regione Trentino-Alto Adige: Ripristino di cognome nella forma tedesca. Pag. 7479

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso per esami e per titoli a venticinque posti di distributore aggiunto in prova e a venti posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali, esclusi quelli della sede di Roma . . . . Pag. 7480

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a due posti di ispettore centrale di 2ª classe (coeff. 580) per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative allo insegnamento della tecnica professionale alberghiera e turistica negli istituti professionali . . . . . Pag. 7483

Ministero della difesa: Commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centocinquanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, per l'anno accademico 1970-71 Pag. 7483

Ministero di grazia e giustizia: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame ad undici posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione degli archivi notarili . Pag. 7483

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a quattro posti di ispettore in prova fra laureati in scienze statistiche e attuariali e in scienze statistiche e demografiche . . Pag. 7484

Ministero delle finanze: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a ottanta posti di disegnatore nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali . . . Pag. 7484

Ufficio medico provinciale di Bologna: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna . Pag. 7484

Ufficio medico provinciale di Salerno: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno . Pag. 7484

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 20 *agosto* 1970
Registrato alla Corte dei conti il 30 *settembre* 1970
Registro n. 26 *Difesa, foglio n.* 147

E' sanzionata la seguente concessione di decorazione al valor militare già conferita «sul campo» dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

INDRIZZI Giuseppe, nato il 28 febbraio 1907 a Torre Santa Susanna (Brindisi), carabiniere comando gruppo «Amara». — Sotto violento tiro di artiglieria nemica e bombardamento aereo, concorreva ad eseguire lavori di rafforzamento, dimostrando coraggio e sprezzo del pericolo. — Amba Alagi, 16 maggio 1941.

(10070)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1969, n. **1362.**

Autorizzazione al Patronato ACLI per i servizi sociali dei lavoratori ad acquistare un immobile.

N. 1362. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Patronato ACLI per i servizi sociali dei lavoratori viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 8.000.000, dalla società immobiliare «Saetta», l'appartamento sito in Modena, al primo piano di via Campanella n. 55, della superficie di mq. 214,52 più cantina di mq. 6,93.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 23. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1970, n. **774.**

Revoca dell'autorizzazione alla fondazione Giorgio Cini ad accettare la donazione di cui al punto 2) delle premesse del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1969, n. 1037.

N. 774. Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene revocata l'autorizzazione ad accettare la donazione disposta a favore della fondazione Giorgio Cini dalla signora Elsa Olivieri Sangiacomo ved. Respighi, con atto 15 settembre 1967, repertorio n. 29486, per notaio Giovanni Candiani di Venezia, di cui al punto 2) delle premesse del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1969, n. 1037. Nulla è innovato per quanto attiene alla autorizzazione concernente i punti 1) e 3) del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1969, n. 1037.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 25. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1970.

Passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Roccavaldina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, istitutiva dello Ente acquedotti siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Viste le deliberazioni n. 17 del 20 agosto 1967 e n. 31 del 24 novembre 1968 del consiglio comunale di Roccavaldina (Messina), rese esecutive dalla commissione provinciale di controllo di Messina nelle sedute rispettivamente dell'8 settembre 1967 e del 17 dicembre 1968, con le quali è stato deliberato il passaggio allo Stato, e, per esso, all'Ente acquedotti siciliani, della gestione dello acquedotto del comune stesso;

Viste le deliberazioni 13 novembre 1967 e 22 febbraio 1969 del consiglio di amministrazione dell'E.A.S., relative all'assunzione, da parte di detto ente, della gestione dell'acquedotto suindicato;

Vista la convenzione 30 maggio 1969, n. 1 di rep., in base alla quale la gestione dell'acquedotto comunale di Roccavaldina passa allo Stato e viene affidata all'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.);

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Roccavaldina (Messina).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione 30 maggio 1969, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1970

SARAGAT

LAURICELLA — RESTIVO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1970
Registro n. 19 *Lavori pubblici, foglio n.* 192

(10697)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 settembre 1970.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione alloggi per lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1968 di costituzione del consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori, ai sensi dell'art. 20 della predetta legge;

Vista la nota n. 76 del 16 aprile 1970, con la quale la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo designa quale rappresentante dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione della gestione medesima il dott. ing. Angelo Ravaioli a seguito del decesso del sig. Francesco Ferrari;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione della composizione dell'organo precitato nel senso richiesto;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Il dott. ing. Angelo Ravaioli è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione della gestione case per lavoratori in rappresentanza dei datori di lavoro in sostituzione del sig. Francesco Ferrari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1970

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

(10696)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1968.

Iscrizione del porto di Fiumicino nella 1ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095;

Visto il regio decreto 26 settembre 1904, n. 713;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Considerato che con regio decreto 7 agosto 1887, n. 5053, il porto di Fiumicino venne classificato nella 2ª classe, 2ª categoria, 2ª serie dei porti marittimi nazionali e fu altresì approvato il relativo elenco di riparto delle spese a carico degli enti locali interessati allo scalo in questione;

Considerato che il citato scalo possiede i requisiti prescritti dall'art. 2 del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, per essere iscritto nella 1ª classe, 2ª categoria dei porti marittimi nazionali;

Ritenuto che non è necessario apportare variazioni all'elenco degli Enti locali interessati al porto di Fiumicino ed alle rispettive aliquote di contributo, di cui al citato regio decreto 7 agosto 1887, n. 5053;

Visti i voti 18 gennaio 1967, n. 139, e n. 1159 del 23 luglio 1969 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti i voti 11 luglio 1967 e 21 luglio 1970 del Consiglio superiore della marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

Il porto di Fiumicino è iscritto nella 1ª classe, 2ª categoria dei porti marittimi nazionali, ai sensi e per gli effetti del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, fermo restando l'elenco degli enti locali approvato con il regio decreto citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1968

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1970
Registro n. 19 *Lavori pubblici, foglio n.* 246

(10829)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1970.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e di parte del territorio comunale di Diso.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 ottobre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera e parte del territorio comunale di Diso;

Considerato che il verbale della commissione provinciale è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Diso (Lecce);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè comprende le frazioni di Castro e Marittima di rilevante importanza dal punto di vista panoramico, storico, geografico e antropico; la prima turrita e rupestre, col castello che la sovrasta, scende quasi a picco su celebri grotte e uno sperone roccioso, la seconda è attraversata da un pietroso burrone, probabilmente residuo di un alveo fluviale a regime torrentizio; il complesso del paesaggio ha quindi una peculiare caratteristica che lo contraddistingue per le sue rocce tormentate dalla salsedine in una svariata policromia e, disseminato infine di piante arboree varie e macchie verdi e ricco di resti di antichi monumenti, costituisce un quadro naturale di grande bellezza nonchè un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona costiera e parte del territorio comunale di Diso (Lecce) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tutta la predetta area è delimitata nel modo seguente:

ad *est*, con il mare Adriatico;

a *nord*, con il territorio comunale di S. Cesarea Terme - Ortelle;

ad *ovest*, con il rimanente territorio comunale di Diso e la strada Vaste-Ortelle-Diso-Marittima-Andrano;

a *sud*, con il territorio comunale di Andrano.

Poligonali:

tratto *A-B*: parte del mare Adriatico sul confine di S. Cesarea Terme, sino ad incontrare i confini di Ortelle;

tratto *B-C*: parte dell'incontro dei confini di Ortelle, S. Cesarea e Diso prosegue verso sud lungo il confine Diso-Ortelle, sino a Cappella Costantinopoli;

tratto *C-D*: dal presente punto *C*, Cappella Costantinopoli, prosegue verso sud, attraversa le località Sperlonghe e Loggiana sino all'incontro della strada Diso-Mattinata e Diso-Andrano, prosegue lungo detta strada seguendo il limite del comprensorio turistico, sino al confine del comune di Andrano al km. 47,600 circa;

tratto *D-E*: segue tutto il confine con il territorio di Andrano sino al mare Adriatico fino ad incontrare la località Casino Rosso;

tratto *E-A*: l'intera zona costiera di pertinenza del comune di Diso, ivi compresa tutta la località oggetto dei vincoli a suo tempo imposti in virtù della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Diso provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 luglio 1970

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Lecce

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno 3 ottobre alle ore 19 nella sala delle adunanze dell'amministrazione provinciale di Lecce, previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce per discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno diramato con raccomandata n. 190 del 27 settembre 1968:

DISO - Vincolo panoramico delle zone costiere e di parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione passa, quindi, a deliberare la zona da sottoporre a vincolo, zona che rimane contraddistinta sulla cartografia alligata con largo tratteggio in rosso e segnata dai confini seguenti e dalle poligonali appresso indicate:

Confini:

ad est, con il mare Adriatico;

a nord, con il territorio comunale di S. Cesarea Terme, Ortelle;

ad ovest, con il rimanente territorio comunale di Diso e la strada Vaste-Ortelle-Diso-Marittima-Andrano;

a sud, con il territorio comunale di Andrano.

Poligonali:

tratto A-B: parte del mare Adriatico sul confine di S. Cesarea Terme, sino ad incontrare i confini di Ortelle;

tratto B-C: parte dell'incontro dei confini di Ortelle, S. Cesarea e Diso prosegue verso sud lungo il confine Diso-Ortelle, sino a Cappella Costantinopoli;

tratto C-D: dal presente punto C, Cappella Costantinopoli, prosegue verso sud, attraversa le località Sperlonghe e Loggiana sino all'incontro della strada Diso-Mattinata e Diso-Andrano, prosegue lungo detta strada seguendo il limite del comprensorio turistico, sino al confine del comune di Andrano al km. 47,600 circa;

tratto D-E: segue tutto il confine con il territorio di Andrano sino al mare Adriatico fino ad incontrare la località Casino Rosso;

tratto E-A: l'intera zona costiera di pertinenza del comune di Diso, ivi compresa tutta la località oggetto dei vincoli a suo tempo imposti in virtù della legge 26 giugno 1939, n. 1497.

Per quanto sopra la commissione, riconosciuto che i territori, nei limiti innanzi specificati, posseggono in assoluta prevalenza i requisiti previsti dai commi 3° e 4° dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e meglio chiariti nei punti 4 e 5 dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1375, considerato che gli stessi territori sono anche caratterizzati da macchie verdi ed essenze locali, delibera all'unanimità di includere nell'elenco delle bellezze d'insieme della provincia di Lecce a norma dei commi 3° e 4° dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone costiere e la parte del territorio comunale di Diso, così come tratteggiato in rosso e delimitato nell'acclusa cartografia che è parte integrante del presente verbale.

(10695)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Tarquinia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 9 maggio 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'abitato e le zone del versante nord-ovest del comune di Tarquinia;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Tarquinia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè l'antico centro di Tarquinia, posto sopra un poggio con le monumentali chiese di S. Maria del Castello, il Duomo, S. Martino, S. Giacomo, S. Salvatore, l'Annunziata, S. Pancrazio, S. Giovanni, S. Francesco, con antichi, maestosi, suggestivi palazzi, quale il palazzo dei Priori, Vitelleschi, Comunale, del Marchese, con le caratteristiche vie abbellite da numerose pittoresche casette medioevali con la cinta di belle antiche mura e numerose porte e torri, che contribuiscono a dare un carattere pittoresco alla città, che nel suo complesso possiede rilevante valore estetico e tradizionale. Il suggestivo complesso dell'abitato, con i costoni ed i pendii verdi sottostanti formano, inoltre, un caratteristico piedistallo al centro urbano, e con esso un pittoresco paesaggio con singolari quadri naturali. Nell'abitato e nelle zone che lo circondano, infine, esistono punti di visuale, piazza e strade che dànno la possibilità di godere ampi panorami verso i monti, la pianura sottostante e fino al mare;

Decreta:

L'abitato e le zone del versante nord-ovest del comune di Tarquinia ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente: partendo dall'incontro della strada vicinale del ponte Marta con l'Aurelia, il limite del vincolo segue l'Aurelia fino alla strada per la Montecatini, indi continua lungo questa strada fino a quella per le Casalette, risale poi lungo la strada delle Casalette, via dell'Ortaccio fino al bivio per casale Noceto, segue la strada per casale Noceto sino a raggiungere la strada vicinale di Porta Nuova, ricollegandosi al precedente vincolo panoramico posto con decreto ministeriale 7 marzo 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Viterbo.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Tarquinia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 luglio 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Viterbo

Oggi, 9 maggio 1967, nella sede dell'amministrazione provinciale di Viterbo, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) TARQUINIA: Abitato e zone del versante nord-ovest Ampliamento vincolo panoramico.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche all'unanimità propone per il vincolo, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'abitato di Tarquinia e le zone circostanti, racchiuse entro il seguente perimetro: partendo dall'incontro della strada vicinale del ponte Marta con l'Aurelia, il limite del vincolo segue l'Aurelia fino alla strada per la Montecatini, indi continua lungo questa strada sino a quella per le Casalette, risale poi lungo la strada delle Casalette, via dell'Ortaccio fino al bivio per casale Noceto, segue la strada per casale Noceto sino a raggiungere la strada vicinale di Porta Nuova, ricollegandosi al precedente vincolo panoramico posto con decreto ministeriale 7 marzo 1963.

(*Omissis*).

(10673)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1970.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880;

Sentito il comitato amministrativo del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale;

Decreta:

E' approvato l'annesso stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale, per l'anno finanziario 1971.

Roma, addì 15 luglio 1970

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Stato di previsione dell'entrata del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1971

CAPITOLI Numero dell'anno finanziario 1970	CAPITOLI Numero dell'anno finanziario 1971	DENOMINAZIONE	COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1970	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1971
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI			
		CATEGORIA II. — *Trasferimenti*			
105	105	Contribuzione per il funzionamento degli uffici del lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei porti minori (art. 1279, primo comma, del codice della navigazione; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, e legge 27 febbraio 1955, n. 66)	77.450.000	(a) + 1.200.000	78.650.000
106	106	Contribuzione per provvedere all'assistenza, alla tutela della integrità fisica e alla elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie (art. 1279, secondo comma, del codice della navigazione; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, e legge 27 febbraio 1955, n. 66)	94.430.000	(a) + 7.100.000	101.530.000
107	107	Canoni delle imprese portuali	4.300.000	»	4.300.000
			176.180.000	+ 8.300.000	184.480.000
		CATEGORIA V. — *Somme non attribuibili*			
121	121	Recupero di somme iscritte nei capitoli di spesa	*per memoria*	»	*per memoria*
122	122	Proventi eventuali e diversi	20.000	»	20.000
			20.000	»	20.000
		RIASSUNTO			
		Titolo I. — ENTRATE CORRENTI			
		Categoria II. — Trasferimenti	176.180.000	+ 8.300.000	184.480.000
		Categoria V. — Somme non attribuibili	20.000	»	20.000
		Totale del titolo I	176.200.000	+ 8.300.000	184.500.000
		RIEPILOGO			
		Titolo I. — ENTRATE CORRENTI	176.200.000	+ 8.300.000	184.500.000

(a) Aumento che si propone per previste maggiori entrate.

Stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1971

CAPITOLI Numero dell'anno finanziario 1970	CAPITOLI Numero dell'anno finanziario 1971	DENOMINAZIONE	COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1970	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1971
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		CATEGORIA I. — *Personale in attività di servizio*			
105	105	Compensi per lavoro straordinario al personale statale .	8.000.000	(a) + 1.000.000	9.000.000
106	106	Indennità e rimborso spese di trasporto al personale statale per missioni nel territorio nazionale	9.000.000	»	9.000.000
107	107	Compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, da corrispondersi al personale statale	4.000.000	(a) + 1.000.000	5.000.000
			21.000.000	+ 2.000.000	23.000.000
		CATEGORIA III. — *Acquisto di beni e servizi*			
131	131	Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione — di consigli, comitati e commissioni	5.500.000	(a) + 1.200.000	6.700.000
132	132	Manutenzione e fitto dei locali degli uffici del lavoro portuale	300.000	»	300.000
133	133	Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo d'acqua, spese postali, telegrafiche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie d'ufficio	9.500.000	»	9.500.000
134	134	Spese occorrenti per promuovere studi per il perfezionamento dei sistemi di lavoro per aumentarne il rendimento — Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	200.000	»	200.000
135	135	Spese casuali	200.000	»	200.000
			15.700.000	+ 1.200.000	16.900.000
		CATEGORIA IV. — *Trasferimenti*			
141	141	Interventi diretti all'assistenza, alla tutela della integrità fisica ed all'elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie	94.430.000	(b) + 7.100.000	101.530.000
142	142	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	2.000.000	»	2.000.000
			96.430.000	+ 7.100.000	103.530.000
		CATEGORIA VI. — *Poste correttive e compensative delle entrate*			
161	161	Rimborso di somme indebitamente percette	50.000	»	50.000

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze.
(b) Aumento che si propone in relazione al maggior gettito dell'entrata.

Segue: **Stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1971**

CAPITOLI - Numero dell'anno finanziario 1970	dell'anno finanziario 1971	DENOMINAZIONE	COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1970	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1971
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		CATEGORIA IX. — *Costituzione di capitali fissi*			
501	501	Costruzione di una casa di soggiorno per lavoratori portuali e spese di arredamento e di primo impianto per la sua funzionalità (art. 4 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269) (*a*)	*per memoria*	(*a*) + 10.000.000	10.000.000
			»	+ 10.000.000	10.000.000
		CATEGORIA XIII. — *Costituzione di fondi di riserva*			
541	541	Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio	43.020.000	(*b*) — 12.000.000	31.020.000
		RIASSUNTO			
		Titolo I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		Categoria I. — Personale in attività di servizio	21.000.000	+ 2.000.000	23.000.000
		Categoria III. — Acquisto di beni e servizi	15.700.000	+ 1.200.000	16.900.000
		Categoria IV. — Trasferimenti	96.430.000	+ 7.100.000	103.530.000
		Categoria VI. — Poste correttive e compensative delle entrate	50.000	»	50.000
		Totale del titolo I	133.180.000	+ 10.300.000	143.480.000
		Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		Categoria IX. — Costituzione di capitali fissi	»	+ 10.000.000	10.000.000
		Categoria XIII. — Costituzione di fondi di riserva	43.020.000	— 12.000.000	31.020.000
		Totale del titolo II	43.020.000	— 2.000.000	41.020.000
		RIEPILOGO			
		Titolo I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)	133.180.000	+ 10.300.000	143.480.000
		Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)	43.020.000	— 2.000.000	41.020.000
			176.200.000	+ 8.300.000	184.500.000

(*a*) Modificata la denominazione per una pertinente specificazione delle spese che vi fanno carico. Aumento proposto in relazione alle esigenze.

(*b*) Diminuzione proposta:
— finanziamento per ulteriori spese a carico del capitolo 501 . . . . L. 10.000.000
— in relazione al minor avanzo di gestione . . . . » 2.000.000
L. 12.000.000

(10165)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1970.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Brindisi e Lecce.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota n. 4/37707 del 18 gennaio 1968 della Cassa per il Mezzogiorno relativa alla statizzazione della strada a scorrimento veloce « Brindisi-Lecce »;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si sono pronunciati favorevolmente, rispettivamente in data 18 dicembre 1969, n. 1418 ed in data 14 aprile 1970, n. 519;

Vista la nota 6 dicembre 1969, n. 239, con la quale la direzione generale dell'A.N.A.S., a termini del citato art. 3, ha chiesto il parere delle amministrazioni provinciali di Brindisi e Lecce;

Vista la delibera favorevole dell'amministrazione provinciale di Brindisi in data 22 febbraio 1968, n. 3/17;

Ritenuto che l'amministrazione provinciale di Lecce non si è pronunciata entro un mese dalla richiesta formulata dall'A.N.A.S. con l'anzidetta nota n. 239;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione in parola ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di cui alle premesse viene classificata statale con la seguente denominazione:

strada statale n. 613 « Brindisi-Lecce » dell'estesa di km. 34 + 099,43.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 31 luglio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1970
Registro n. 17 *Lavori pubblici, foglio n.* 294

(10647)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1970.

Sostituzione di un componente il comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione Liguria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo all'istituzione di una rete contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del suddetto regolamento della C.E.E. un comitato regionale d'informazione contabile agricolo;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 14 aprile 1967, relativo alla nomina dei componenti del comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione Liguria;

Considerato che a decorrere dal 1° aprile 1970 il dottore Augusto Modena ha assunto la direzione dell'ispettorato agrario compartimentale per la Liguria in sostituzione del dott. Alberto Messori;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla sostituzione del dott. Messori, già membro e presidente del comitato con il dott. Augusto Modena;

Decreta:

Il dott. Augusto Modena, capo dell'ispettorato compartimentale per la Liguria, è chiamato a far parte del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Liguria ed è nominato presidente del comitato medesimo in sostituzione del dott. Alberto Messori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1970

Il Ministro: NATALI

(10756)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1970.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Aviano.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo unico del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 454 del 20 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 304 del 9 dicembre 1964 col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Aviano ai sensi dell'art. 714-*bis* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Vista la mappa pubblicata all'albo pretorio dei comuni di:

Aviano dal 1° dicembre 1969 al 30 gennaio 1970;

Fontanafredda dal 2 dicembre 1969 al 1° febbraio 1970;

Roveredo in Piano dal 15 dicembre 1969 al 13 febbraio 1970;

e relativa ad una prima parte soltanto delle limitazioni da porre in essere in base alla legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Considerato che avverso la determinazione delle zone soggette a limitazioni e al decreto ministeriale sopracitato hanno presentato opposizione le seguenti ditte;

Azienda agricola Consorti Moro, domiciliata in Pordenone;

Azienda agricola De Franceschi Rodolfo e figli, domiciliata in Roveredo in Piano;

Gotet Giuseppe Cipolat quale capolista di un ricorso collettivo sottoscritto da trentasette interessati;

Rilevato che il ricorso collettivo di Gotet ed altri non reca alcuna indicazione di domicilio, ma è stato trasmesso dal comune di Aviano con foglio del 26 marzo 1970

numero di protocollo 3200, indirizzato al Ministro per la difesa e per conoscenza alla direzione generale lavori demanio e materiali del genio, Roma ed alla prefettura di Pordenone;

Osservato che i ricorrenti, con argomentazioni sostanzialmente simili hanno opposto gli impedimenti che deriverebbero dai vincoli aeronautici alla trasformazione ed al miglioramento agricolo dei terreni interessati; che i ricorrenti in collettivo hanno anche chiesto in alternativa all'affrancazione dei terreni la corresponsione di un congruo e tempestivo indennizzo;

che la legge non prevede alcun indennizzo per l'imposizione di limitazioni aeronautiche;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

Le opposizioni proposte di cui alle premesse sono rigettate.

La mappa di cui sopra, relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nella vicinanza dell'aeroporto di Aviano, è esecutiva, con annotazione apposta dall'ufficio competente sulla mappa stessa.

Il presente decreto sarà notificato alle ditte ricorrenti nelle forme di legge, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1970

Il Ministro: TANASSI

(10616)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1970.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Falconara.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo unico del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 148 del 3 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numero 186 del 27 luglio 1965 col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Falconara ai sensi dell'art. 714-*bis* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Vista la mappa pubblicata all'albo pretorio dei comuni di:

Falconara Marittima dal 23 marzo 1969 al 20 maggio 1969;

Chiaravalle dal 10 marzo 1969 al 9 maggio 1969;

Jesi dal 7 marzo 1969 al 5 maggio 1969;

Monte San Vito dal 1° marzo 1969 al 30 aprile 1969, e relativa ad una prima parte soltanto delle limitazioni da porre in essere in base alla legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Considerato che avverso le determinazioni delle zone soggette a limitazioni e al decreto ministeriale sopracitato hanno presentato opposizioni le seguenti ditte:

Cipriani Renato, sindaco pro tempore del comune di Falconara, ivi domiciliato;

Cagnoni Giancarlo, Cagnoni Romolo e Cagnoni Sandro, tutti domiciliati in Ancona, in via XXIX Settembre n. 16;

Osservato che i ricorrenti, con identiche argomentazioni, hanno chiesto l'affrancazione dei terreni situati sul lato est dell'aeroporto e tale richiesta hanno motivato con l'erronea interpretazione della legge secondo cui le limitazioni sarebbero imponibili solo sotto le direttrici di atterraggio;

che tale loro interpretazione della legge e delle condizioni di legittimità della mappa sarebbe confortata anche dal fatto che sul lato ovest dell'aeroporto non sono state imposte limitazioni;

che le surriferite argomentazioni trascurano le caratteristiche orografiche della zona in questione, fortemente ascendente in corrispondenza del lato nord-est del sedime aeroportuale, per cui è da ritenere che la legge sia stata correttamente applicata;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

Le opposizioni proposte di cui alle premesse sono rigettate.

La mappa di cui sopra, relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nella vicinanza dell'aeroporto di Falconara, è esecutiva, con annotazione posta dall'ufficio competente sulla mappa stessa.

Il presente decreto sarà notificato alle ditte ricorrenti nelle forme di legge, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1970

Il Ministro: TANASSI

(10615)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Lucignano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Arezzo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 novembre 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona adiacente la fortezza medicea nel comune di Lucignano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Lucignano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto in essa sorge l'imponente opera del Sangallo, la fortezza medicea, dalla quale si ha una visione completa della cittadina medioevale di Lucignano, tuttora conservata nel suo aspetto originario e già sottoposta a tutela paesistica;

Decreta:

La zona adiacente la fortezza medicea nel comune di Lucignano ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: vincolo di inedificabilità assoluta nelle particelle catastali numeri 123, 124, 115, 114, 116, 110, 113 e 95 del foglio mappale n. 24 di Lucignano; vincolo di edificabilità regolamentata nelle particelle catastali 122, 119, 117, 152, 111, 112, 96, 94, 91, 57, 56, 92, 93, 97, 98, 99, 100 e 125 parte del foglio mappale suddetto, oltre una fascia dell'ampiezza di metri 50 dall'asse stradale della strada comunale del cimitero nel tratto contiguo alle particelle numeri 149, 166, 142, 148, 150, 158, 139 lettera *B;* 108, 109, 89 lettera *A;* 157 e 88 del foglio mappale n. 24 di Lucignano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Arezzo.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Arezzo curerà che il comune di Lucignano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Arezzo

Il giorno 27 novembre 1968, nella sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Arezzo, sita nel « Palazzo delle Statue » al n. 1 di via Ricasoli, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali con il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) LUCIGNANO: vincolo di tutela panoramica della zona adiacente la Fortezza.

(*Omissis*).

Il soprintendente mette ai voti la proposta di ampliare il vincolo esistente su Lucignano estendendolo come segue: vincolo di inedificabilità assoluta nelle particelle catastali numeri 123, 124, 115, 114, 116, 110, 113 e 95 del foglio mappale n. 24 di Lucignano; vincolo di edificabilità regolamentata nelle particelle catastali numeri 122, 119, 117, 152, 111, 112, 96, 94, 91, 57, 56, 92, 93, 97, 98, 99, 100 e 125 parte del foglio mappale suddetto, oltre una fascia dell'ampiezza di m. 50 dall'asse stradale della strada comunale del cimitero nel tratto contiguo alle particelle numeri 149, 166, 142, 148, 150, 158 e 139 lettera *B;* 108, 109, 89 lettera *A;* 157, 88 del foglio mappale n. 24 di Lucignano (Arezzo).

La proposta del vice presidente viene approvata all'unanimità dalla commissione mentre il sindaco di Lucignano si astiene dal voto per le ragioni precedentemente esposte.

(10674)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1970.

Modifica all'orario di insegnamento di applicazioni tecniche nella scuola media.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1963, con il quale sono stabiliti gli orari, i programmi di insegnamento e le prove d'esame nella scuola media;

Visto l'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 571;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Nella tabella « Orario settimanale delle lezioni », allegata al decreto ministeriale 24 aprile 1963, al numero X del paragrafo *B*) riguardante gli insegnamenti facoltativi, le ore settimanali d'insegnamento di applicazioni tecniche stabilite per le seconde classi sono elevate da due a tre.

Roma, addì 14 ottobre 1970

Il Ministro: MISASI

(10771)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1970.

Modifica del decreto ministeriale 28 dicembre 1968 recante nuove norme relative agli accertamenti sulle caratteristiche varietali delle sementi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 25 gennaio 1969, recante nuove norme relative agli accertamenti sulle caratteristiche delle varietà di sementi di cereali, foraggere, orticole, di barbabietole da zucchero e di patate;

Ritenuta la necessità di integrare le norme contenute nel citato decreto 28 dicembre 1968 allo scopo di estendere gli accertamenti sulle caratteristiche varietali alle sementi di piante oleaginose e da fibra;

Decreta:

Articolo unico

Nell'elenco delle specie vegetali, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, dopo le « patate (Solanum tuberosum, L.) » vengono aggiunte: le « piante oleaginose e da fibra ».

All'art. 4, alla fine del terzo comma, viene aggiunto il seguente capoverso:

Per le sementi di piante oleaginose e da fibra:

a) dal direttore dell'istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna;

b) da un rappresentante della categoria dei costitutori;

c) da un capo di ispettorato compartimentale agrario;

d) da un capo di ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Roma, addì 19 ottobre 1970

Il Ministro: NATALI

(10605)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1970.

Nomina a membro effettivo della commissione consultiva interregionale in materia di programmazione economica del rappresentante della regione pugliese.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la nota del 14 ottobre 1970 della regione pugliese, dalla quale risulta che l'avv. Gennaro Trisorio Liuzzi è stato eletto presidente della giunta regionale;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte, quale membro effettivo della commissione consultiva interregionale l'avv. Gennaro Trisorio Liuzzi, eletto presidente della giunta regionale della Puglia;

Decreta:

Articolo unico

L'avv. Gennaro Trisorio Liuzzi, presidente della giunta regionale della Puglia, è nominato membro effettivo della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, in rappresentanza della regione pugliese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1970

Il Ministro: GIOLITTI

(10617)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1970.

Proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Edoardo Bianchi Velo, stabilimento di Treviglio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 14 agosto 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Edoardo Bianchi Velo - stabilimento di Treviglio (Bergamo), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta società del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Edoardo Bianchi Velo - stabilimento di Treviglio (Bergamo);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 14 agosto 1970 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Edoardo Bianchi Velo - stabilimento di Treviglio (Bergamo), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10646)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1970.

Nomina di alcuni componenti il consiglio di amministrazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige e della coesistente sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante norme per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 marzo 1953, n. 208, concernente la costituzione di un istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige, con annessa una sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento;

Visto l'art. 15 del vigente statuto dell'istituto, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo;

Considerato che sono scaduti dalla carica i consiglieri, di nomina ministeriale, nominati con precedente decreto in data 7 settembre 1967;

Ritenuto che occorre provvedere al rinnovo delle suddette cariche per il prossimo triennio;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori ing. Ito Del Favero, avv. Carlo Tomazzoli, rag. Giacomo Dusini, dott. Karl Zanon, dott. Rudolf Rimbl sono nominati consiglieri di amministrazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento e della coesistente sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento.

I predetti dureranno in carica tre anni e, secondo le norme statutarie, continueranno a rimanere nell'ufficio fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(10643)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1970.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del Mediocredito Trentino-Alto Adige e della coesistente sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 marzo 1953, n. 208, concernente la costituzione di un istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige con annessa una sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento;

Visto l'art. 24 del vigente statuto dell'istituto predetto, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'istituto medesimo;

Considerato che sono scaduti dalla carica il sindaco effettivo ed il sindaco supplente, di nomina ministeriale, nominati con precedente decreto in data 9 luglio 1966;

Ritenuto, quindi, che occorre provvedere al rinnovo delle suddette cariche, per il prossimo triennio;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Ferdinando Siciliani e il dott. Pasquale Misuraca sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente del Mediocredito Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento, e della coesistente sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(10642)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1970.

Integrazioni salariali in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Industrie A. Zanussi, stabilimento di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Industrie A. Zanussi, stabilimento di Forlì, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Industrie A. Zanussi, stabilimento di Forlì.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 agosto 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10772)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1970.

Autorizzazione al Politecnico di Milano - Centro studi nucleari Enrico Fermi, all'esercizio della sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 185, del 13 febbraio 1964, recante norme per la sicurezza degli impianti e la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto l'art. 83 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, concernente in particolare gli istituti autorizzati all'esercizio della sorveglianza fisica e della protezione;

Vista l'istanza, inoltrata dal Politecnico di Milano in data 4 marzo 1970, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio della sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, da parte del proprio Centro studi nucleari Enrico Fermi (CESNEF);

Viste le note n. 580 del 18 luglio 1967 e n. 411/XVII del 29 maggio 1970 dell'ispettorato medico centrale del lavoro sull'idoneità dell'attrezzatura del precitato CESNEF, nonchè sull'affidabilità per il disimpegno diligente e competente della richiamata attività di sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'accoglimento dell'istanza presentata dal Politecnico di Milano;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica, del 13 febbraio 1964, numero 185, il Politecnico di Milano - Centro studi nucleari Enrico Fermi (CESNEF), è autorizzato all'esercizio della sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti.

Art. 2.

Nell'ambito dell'autorizzazione della sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti di cui al presente decreto, il Politecnico di Milano - CESNEF, può esercitare:

1) l'esame preventivo, la verifica ed i controlli per quanto attiene l'impostazione o la modifica di impianti o di attività implicanti l'impiego di macchine radiogene e di sostanze radioattive, nonchè per il loro funzionamento entro limiti di sicurezza e protezione dei lavoratori;

2) il controllo della intensità di dose di radiazioni ionizzanti nei confronti di macchine radiogene, di sorgenti radioattive, di impianti e di apparecchiature in genere, contenenti dette macchine o dette sorgenti;

3) la dosimetria personale esterna nei confronti dei raggi X, delle radiazioni beta, delle radiazioni gamma e dei neutroni, nonchè la valutazione della contaminazione individuale interna da torio, uranio e radio;

4) il controllo della contaminazione radioattiva e la esecuzione di interventi di decontaminazione dei casi di eventuali incidenti;

5) la calibrazione di dosimetri e di monitori per raggi X, per radiazioni alfa, beta, gamma e per neutroni;

6) il controllo della radioattività ambientale nelle zone controllate e nelle zone sorvegliate.

Art. 3.

Fermo restando l'osservanza delle disposizioni sui requisiti di idoneità fisica nonchè di preparazione professionale del personale, secondo quanto prescritto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1964, n. 185, e dai successivi provvedimenti di attuazione, l'efficacia dell'autorizzazione è subordinata all'osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti in materia di impiego pacifico dell'energia nucleare e di sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, nonchè alla permanenza dei requisiti di idoneità ed efficienza delle attrezzature ed all'espletamento dell'attività con diligenza e competenza.

Art. 4.

Le modifiche allo stato di fatto o di diritto risultanti dall'istanza presentata per ottenere l'autorizzazione di cui al presente decreto, devono essere immediatamente comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10753)

DECRETO PREFETTIZIO 9 ottobre 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Brindisi.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il precedente decreto in data 15 maggio 1968 con il quale veniva ricostituito il consiglio provinciale di sanità;

Ritenuto necessario sostituire il dott. Alberto Stano Stampacchia, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, collocato in pensione, con il dott. Ilario Romanelli, direttore di quell'istituto;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, la legge 21 ottobre 1967, n. 1027, ed il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il decreto citato in premessa è modificato nel senso che il dott. Alberto Stano Stampacchia è sostituito con il dott. Ilario Romanelli.

Brindisi, addì 9 ottobre 1970

Il prefetto: DE CAMPORA

(10677)

DECRETO PREFETTIZIO 23 ottobre 1970.

Sostituzione di componenti il consiglio provinciale di sanità di Agrigento.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 5004/Gab./15-5, in data 25 ottobre 1968, con il quale sono stati nominati i componenti non di diritto del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1971;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione dell'avv. Mario Cremona, esperto in materie amministrative, e del dott. Giuseppe Spoto, rappresentante dell'ordine dei medici, perchè entrambi deceduti, nonchè del dott. Pietro Di Naro, il quale non riveste più la carica di presidente dell'ospedale civile di Canicattì;

Sentito il medico provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 257 dell'11 febbraio 1961;

Decreta:

Sono nominati componenti non di diritto del consiglio provinciale di sanità, per lo scorcio del triennio 1968-1971, in sostituzione dei componenti indicati in premessa, i signori:

Vella dott. Tommaso, presidente dell'ospedale civile di Canicattì;

Mirabile avv. Accursio, esperto in materie amministrative;

Geraci dott. Francesco, in rappresentanza dell'ordine dei medici.

Il medico provinciale di Agrigento è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Agrigento, addì 23 ottobre 1970

Il prefetto: GIORGIANNI

(10746)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Inizio della procedura per la nomina di un consulente effettivo delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 19 del 15 ottobre 1970, parte 2ª, è data comunicazione dell'inizio della procedura regolamentare per la nomina del nuovo consulente effettivo in medicina generale dell'ispettorato sanitario di Firenze.

Le norme per la partecipazione alla procedura suddetta sono contenute nell'« Avviso » pubblicato nel citato Bollettino *ufficiale delle ferrovie dello Stato.*

(10592)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma, è vacante la seconda cattedra di istituzioni di diritto privato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10831)

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio professionale.

Il dott. Angelo Trucco, nato a Savona il 17 settembre 1928, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Genova in data 1° settembre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(10510)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1970, registro n. 81, foglio n. 317, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 16 dicembre 1967 dal sig. Pietro Perreca, avverso il provvedimento n. 19876 in data 13 novembre 1967 con il quale il Ministero della Pubblica istruzione, a seguito di rilievo della Corte dei conti, gli comunicava che il decreto ministeriale 1° luglio 1965, concernente il suo inquadramento nei ruoli aggiunti della carriera di concetto del personale di segreteria delle scuole medie, era stato annullato.

(10520)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1970, registro n. 85 Pubblica istruzione, foglio n. 22, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Benito De Santis avverso la decisione adottata dal provveditore agli studi di Roma, di reiezione di un precedente ricorso gerarchico contro il licenziamento dal posto di bidello non di ruolo presso lo Istituto tecnico industriale « Fermi » di Roma.

(10597)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 1198, in data 7 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1970, registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 198, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario prodotto in data 5 dicembre 1967 dalla sig.ra Concetta Binetti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Minieri in Napoli, via Cervantes, 55, avverso il decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7386, del 30 settembre 1967, con il quale era stato dichiarato irricevibile, perchè prodotto fuori termine, il ricorso gerarchico inoltrato in data 23 febbraio 1967 dalla sig.ra Concetta Binetti avverso l'ordinanza 16 ottobre 1964, n. 555, del commissario straordinario del comune di Napoli che vietava la circolazione veicolare in via Zurlo fino al termine dei lavori di costruzione di un fabbricato.

(10576)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto dell'uso delle reti denominate « Birba » e « Varonaro » per l'esercizio della pesca nel lago di Garda

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 20 ottobre 1970 viene disposto che l'uso delle reti denominate « birba » e « varonaro », per l'esercizio della pesca nel lago di Garda, è vietato dal 15 novembre al 15 gennaio di ogni anno.

(10599)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Castiglione della Pescaia

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1970, n. 214, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dei terreni della superficie complessiva di Ha. 6.36.80 distinti nel catasto del comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto) ai fogli 107 e 108, particelle 8, 17, 20 e 22, non più utilizzabili alle esigenze della bonifica.

(10600)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione di Milano dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un'eredità

Con decreto ministeriale n. 10.5435/10089.G.49 (95) in data 20 ottobre 1970, la sezione provinciale di Milano dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare l'eredità disposta in suo favore dal defunto dott. Emilio Soncini con testamento olografo in data 22 maggio 1949, pubblicato per atti notaio Giancarlo Sessa di Milano il 20 maggio 1955 al n. 10708 di repertorio, nonchè a stipulare con il tutore della signorina Olga Natale un atto di transazione per la composizione di una controversia giudiziale insorta in ordine a detta eredità.

A seguito della transazione in parola la menzionata eredità, che secondo perizia giurata disposta dal giudice tutelare ammonta a L. 39.000.000 (trentanovemilioni), viene divisa in parti eguali nella misura di L. 19.500.000 (diciannovemilionicinquecentomila) fra la sezione anzidetta e la signorina Olga Natale.

Con lo stesso atto viene precisato che la sezione E.N.P.A. di Milano deve corrispondere alla signorina Natale la cennata somma di L. 19.500.000 dietro devoluzione alla sezione di tutti i beni assoggettati a sequestro e relative rendite ed assunzione da parte della ripetuta sezione delle spese della gestione sequestrataria ad eccezione di quelle riguardanti la Natale e degli oneri fiscali inerenti al trasferimento degli immobili, tranne quelli dovuti in relazione ai rapporti Soncini-Natale, compensandosi le spese dei giudizi.

(10598)

Autorizzazione al comune di Antonimina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1970, il comune di Antonimina (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.209.217, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10718)

Autorizzazione al comune di Bova Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1970, il comune di Bova Marina (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.616.616, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10719)

Autorizzazione al comune di Bovalino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1970, il comune di Bovalino (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.256.743, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10720)

Autorizzazione al comune di Carfizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1970, il comune di Carfizzi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.644.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10721)

Autorizzazione al comune di Fano Adriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1970, il comune di Fano Adriano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10722)

Autorizzazione al comune di Gimigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1970, il comune di Gimigliano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.538.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10723)

Autorizzazione al comune di Atri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1970, il comune di Atri (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 158.336.346, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10717)

Autorizzazione al comune di Irsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1970, il comune di Irsina (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 205.875.624, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10724)

Autorizzazione al comune di Isola Capo Rizzuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1970, il comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.297.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10725)

Autorizzazione al comune di Montebello Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1970, il comune di Montebello Ionico (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.251.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10726)

Autorizzazione al comune di Melicucco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1970, il comune di Melicucco (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.467.908, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10727)

Autorizzazione al comune di Monasterace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1970, il comune di Monasterace (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.574.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10728)

Autorizzazione al comune di Macchia Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1970, il comune di Macchia Valfortore (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.141.012, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10729)

Autorizzazione al comune di Palizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1970, il comune di Palizzi (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.651.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10730)

Autorizzazione al comune di Pievepelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1970, il comune di Pievepelago (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.792.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10731)

Autorizzazione al comune di San Paolo Civitate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1970, il comune di San Paolo Civitate (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.708.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10739)

Autorizzazione al comune di S. Marco la Catola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1970, il comune di S. Marco la Catola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.902.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10740)

Autorizzazione al comune di Siligo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1970, il comune di Siligo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10741)

Autorizzazione al comune di Semestene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1970, il comune di Semestene (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10742)

Autorizzazione al comune di Torralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1970, il comune di Torralba (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10743)

Autorizzazione al comune di Telti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1970, il comune di Telti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10744)

Autorizzazione al comune di Valledoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1970, il comune di Valledoria (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10745)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Stalla sociale cooperativa di Camponogara», con sede in Premaore di Camponogara.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 ottobre 1970, la gestione commissariale della società cooperativa «Stalla sociale cooperativa di Camponogara», con sede in Premaore di Camponogara (Venezia), è stata prorogata fino al 31 marzo 1971.

(10621)

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale 23 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1970, registro n. 11 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 128, è stato dichiarato in parte irricevibile ed in parte inammissibile, conformemente al parere n. 640/70 pronunciato dal Consiglio di Stato in data 4 giugno 1970, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla signora Delia Bruscoli vedova Marras avverso la delibera adottata il 18 dicembre 1968 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto italiano di medicina sociale, concernente la corresponsione di una liquidazione provvisoria agli eredi del defunto dott. Marras.

(10525)

Con decreto presidenziale 20 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1970, registro n. 11 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 133, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dall'ing. Luigi Grandi in data 20 novembre 1968 inteso ad ottenere l'annullamento dei provvedimenti adottati dal presidente dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione n. 16060 e n. 16061 del 29 maggio 1968 in materia di liquidazione dell'indennità di anzianità.

(10526)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 21

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 Mod. 241 D.P. — Data: 23 febbraio 1970. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Salerno. — Intestazione: Grosso Giuseppa, nata a Padula il 1° agosto 1926. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 13. — Capitale L. 1.250.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 ottobre 1970

(10596)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 210

Corso dei cambi del 6 novembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622 —	621,60	621,72	621,75	621,60	622 —	621,75	621,75	622 —	621,55
Dollaro canadese	609,55	609 —	609 —	609,15	609 —	609,53	609,05	609,15	609,55	609,50
Franco svizzero . .	143,73	143,80	143,70	143,775	143,725	143,75	143,75	143,775	143,73	143,80
Corona danese .	82,94	82,88	82,96	82,91	82,90	82,95	82,95	82,91	82,94	82,90
Corona norvegese..	87,04	86,78	87,02	87,01	87 —	87,44	87,02	87,01	87,04	87 —
Corona svedese .	120,04	120,02	120,05	120,05	119,80	120,05	120,05	120,05	120,04	120 —
Fiorino olandese .	173,05	172,95	172,89	172,94	172,90	173,05	173,13	172,94	173,05	172,85
Franco belga .	12,52	12,526	12,5250	12,5285	12,52	12,52	12,53	12,5285	12,53	12,53
Franco francese	112,72	112,65	112,60	112,58	112,60	112,70	112,60	112,58	112,72	112,70
Lira sterlina . .	1487;75	1486,90	1486,40	1487,25	1486,50	1487,75	1487,05	1487,25	1487,75	1486,75
Marco germanico .	171,31	171,22	171,27	171,26	171,175	171,32	171,26	171,26	171,31	171,20
Scellino austriaco . .	24,07	24,05	24,06	24,0665	24,05	24,05	24,0675	24,0665	24,07	24,07
Escudo portoghese	21,77	21,73	21,77	21,75	21,75	21,77	21,77	21,75	21,77	21,77
Peseta spagnola .	8,93	8,92	8,94	8,9345	8,95	8,93	8,93	8,9345	8,93	8,93

Media dei titoli del 6 novembre 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,775
Redimibile 3,50 % 1934	99,60
» 3,50 % (Ricostruzione)	81 —
» 5 % (Ricostruzione)	84,45
» 5 % (Riforma fondiaria)	83,675
» 5 % (Città di Trieste)	83,875
» 5 % (Beni esteri)	82,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,40
» 5,50 % » » 1968-83	83,95
» 5,50 % » » 1969-84	88,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	94,95
» » » 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	99,35
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,825
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,35
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,65
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,275
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 novembre 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	621,75
Dollaro canadese	609,10
Franco svizzero	143,762
Corona danese	82,93
Corona norvegese	87,015
Corona svedese	120,05
Fiorino olandese	173,035
Franco belga	12,529
Franco francese	112,59
Lira sterlina	1487,15
Marco germanico	171,26
Scellino austriaco	24,067
Escudo portoghese	21,76
Peseta spagnola	8,932

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 24 dicembre 1935, n. 1539/R/Gab., con cui alla sig.ra Wallnöfer Teresa di Giuseppe, nata a Tarces di Malles Venosta il 10 ottobre 1902, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Valnova;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 23 giugno 1970 dalla predetta sig.ra Valnova Teresa ved. Moser, in atto residente a Merano in via Portici, 33;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966 con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 24 dicembre 1935, n. 1539/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della sig.ra Valnova Teresa ved. Moser, nata a Tarces di Malles Venosta il 10 ottobre 1902, residente a Merano, via Portici n. 33, viene ripristinato nella forma tedesca di Wallnöfer.

Il sindaco del comune di Merano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 9 ottobre 1970

Il vice commissario del Governo: MASCI

(10574)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a venticinque posti di distributore aggiunto in prova e a venti posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali, esclusi quelli della sede di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, concernente il riordinamento dell'amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale appartenente agli istituti dipendenti dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura;

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento delle attribuzioni e delle carriere del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

Veduta la legge 9 febbraio 1963, n. 66 relativa all'ammissione della donna nei pubblici uffici;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduta la legge 26 marzo 1965, n. 229, concernente l'esenzione a favore del personale militare dei limiti di età per la partecipazione a pubblici concorsi;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme:

Considerato che, ai fini dell'emanazione del presente bando, si è tenuto regolarmente conto dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di assunzione delle varie categorie di invalidi ed equiparati;

Considerate le attuali vacanze nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali;

Considerato che ai sensi della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, nei concorsi di ammissione nella carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali il cinquantacinque per cento dei posti è riservato alla qualifica di distributore aggiunto e il quarantacinque per cento a quella di dattilografo aggiunto;

Ritenuto che, pertanto, risultano disponibili venticinque posti da riservare ai distributori aggiunti e venti posti da riservare ai dattilografi aggiunti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a venticinque posti di distributore aggiunto in prova e a venti posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali, esclusi quelli della sede di Roma.

La richiesta di partecipazione all'aliquota riservata ai distributori esclude analoga richiesta di partecipazione all'aliquota riservata ai dattilografi e viceversa.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti che *debbono essere uno per uno espressamente dichiarati nell'istanza di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso*:

A) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente;

B) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 25° per i distributori e il 32° per i dattilografi.

Il limite massimo di età è peraltro elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

e) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni di cui alle lettere suddette possono cumularsi, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Inoltre il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

g) fino a 40 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

h) fino a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

i) fino a 55 anni per i mutilati o invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile appartenente ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti in servizio presso le amministrazioni statali e per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

C) essere cittadino italiano.

Gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che non abbiano volontariamente rinunziato alla cittadinanza italiana e non abbiano compiuto atti o tenuto comportamenti ostili contro lo Stato italiano, sono ammessi, a' termini dell'art. 51 della Costituzione, a partecipare al concorso, salva la facoltà dell'amministrazione di eseguire i necessari accertamenti;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) avere l'idoneità fisica all'impiego;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

H) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego da una pubblica amministrazione.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

Art. 3.

Termine per il possesso dei requisiti e dei titoli

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Tali requisiti dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6 nei modi e nelle forme previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I titoli relativi alle riserve di posti e alle preferenze di cui all'art. 5 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, ma debbono essere documentati entro il termine stabilito dall'articolo medesimo.

Infine, i titoli valutabili ai fini del concorso, di cui all'ultimo comma dell'art. 9, debbono essere posseduti e documentati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte su carta legale nei termini tassativamente indicati dall'allegato schema e dovranno pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III, piazza Marconi, 25, 00144 Roma - E.U.R. entro le *ore* 12 *del giorno* 15 *gennaio* 1971.

Farà fede in proposito soltanto la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'archivio della stessa direzione generale.

Le domande che non pervengano nei modi e nei termini suddetti o non si attengano rigorosamente alle formalità prescritte dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non saranno prese in considerazione.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario del comune di residenza, o da un notaio o da un cancelliere; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Riserva di posti e preferenze

I concorrenti che avranno superata la prova orale e che intendano far valere i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione in carriera (art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3) dovranno far pervenire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III, piazza Marconi, 25 - 00144 Roma E.U.R., entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di aver superato la prova orale, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 6.

Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III, piazza Marconi, 25 - 00144 Roma - E.U.R., sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Tale documento non puo essere sostituito dal semplice certificato di nascita. L'estratto può essere prodotto anche in copia notarile;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione è cittadino italiano. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica debbono dimostrare la loro italianità con attestati che tengano particolarmente conto della discendenza da generazioni italiane, dell'appartenenza a determinate regioni notoriamente abitate da gente generalmente ritenuta italiana, nonchè delle tradizioni, dei costumi, della lingua e dei dialetti, della cultura ecc.; e si impegnino ad osservare gli stessi doveri degli altri pubblici dipendenti, tra cui principalissimi quello della residenza e quello di non cumulare gli impieghi presso Stati diversi;

3) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione gode di diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto documento;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale;

5) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dallo impiego da parte dell'aspirante. Il certificato medico dovrà inoltre attestare che il candidato è sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato dovrà attestare che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre;

6) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in carta legale per i militari in servizio o in congedo, per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classe già chiamata alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi). I rivedibili e riformati dalle commissioni di leva o gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato su carta da bollo dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva.

Il foglio di congedo illimitato, assoluto e provvisorio, non può sostituire il documento militare richiesto;

7) diploma originale di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente. Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio del diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale. In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre una copia dei medesimi ottenuta con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele dello atto o documenti e che sia in regola con le disposizioni fiscali. Detta copia dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, nonchè da un notaio, o cancelliere o segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

8) copia dello stato di servizio civile in carta legale, rilasciato dall'amministrazione cui l'aspirante appartiene, con la indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali;

9) certificato su carta da bollo, rilasciato dalla competente amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

10) stato di famiglia su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo aggiunto alle dipendenze dello Stato e i militari in servizio permanente presso le forze armate e i corpi di polizia si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 6) (per i militari), 7) e 8).

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 8.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè quelle del titolo I, capo primo, del de-

creto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356.

Art. 9.
Materie e sedi di esame

Gli esami scritti e la prova pratica si svolgeranno nel luogo e nei giorni che saranno comunicati agli interessati, rispettivamente nella sede di *Venezia* per gli aspiranti *distributori* e nella sede di *Torino* per gli aspiranti *dattilografi*.

Detti esami consisteranno nelle seguenti prove:

a) componimento italiano su argomento familiare o relativo ad avvenimenti di più comune conoscenza estratto a sorte fra tre proposti dalla commissione giudicatrice; la prova mira ad accertare se il candidato è capace di esprimersi per iscritto correttamente, con ordine e chiarezza;

b) saggio di aritmetica elementare, consistente nello svolgimento scritto di un problema che non richieda più di quattro o cinque operazioni e sia rispondente a realtà;

c) prova pratica consistente: 1) per gli aspiranti dattilografi, nel copiare a macchina una pagina di testo a stampa avente senso compiuto; 2) per gli aspiranti distributori nel dare risposta scritta ad alcuni quesiti relativi al servizio di distribuzione.

Gli esami orali si svolgeranno a *Roma*, nel luogo e nei giorni che saranno comunicati agli interessati sul seguente programma:

Prova orale nella quale il candidato dovrà mostrare di possedere nozioni generali di geografia politica dell'Europa e di storia d'Italia dal 1815 ai nostri giorni, nonchè nozioni generali sull'ordinamento delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche.

In aggiunta alla votazione complessiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, la commissione esaminatrice dispone di un massimo di tre decimi per effettivi servizi lodevolmente prestati nelle biblioteche per un periodo non minore di sei mesi.

I documenti attestanti detti servizi debbono essere tassativamente posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e allegati alle istanze stesse.

Art. 10.
Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione totale.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.
Nomine dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 12.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta durante il periodo di prova il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.
Sedi di assegnazione

I vincitori del presente concorso dovranno impegnarsi a raggiungere la sede che sarà loro assegnata e a permanervi per tutto il periodo richiesto dalle esigenze dei servizi. Non saranno ammesse richieste di destinazione alla sede di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1970
Registro n. 90 *Pubblica istruzione, foglio n.* 254

Schema della domanda in carta da bollo

Alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi, 25 - 00144 ROMA - E.U.R.

(Il) (La) sottoscritt . . . . nat . a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . .) via . . . . . . n. . . codice di avviamento postale . . chiede di essere ammess . al concorso per esami e per titoli a venticinque posti di distributore aggiunto in prova (1) oppure a venti posti di dattilografo aggiunto in prova (1) nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali (2) esclusi quelli della sede di Roma.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadin . italian .;

b) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . .;

c) di aver riportato le seguenti condanne penali (4) . . . .;

d) di avere l'idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego;

e) di aver adempiuto agli obblighi militari (5);

f) di essere in possesso del diploma (6) . . . . conseguito presso l'istituto . . . . . nell'anno scolastico . . . .

(Il) (La) sottoscritt . ha prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (7) . . . . .

(Il) (La) sottoscritt . fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto (8) . . . .

(Il) (La) sottoscritt . si impegna a raggiungere, all'atto dell'eventuale nomina, le seguenti sedi indicate in ordine di preferenza (9) . . . . . . nonchè qualunque altra sede stabilita dal Ministero ed a rimanere nella sede assegnatagli per tutto il periodo richiesto dalle esigenze dei servizi.

(Il) (La) sottoscritt . allega i seguenti titoli (10) . . .

. . . . li . . . . 197 .

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. (11) . . . .

---

(1) La richiesta di partecipazione all'aliquota riservata ai distributori esclude analoga richiesta di partecipazione all'aliquota riservata ai dattilografi e viceversa.

(2) Si ricorda che gli aspiranti distributori dovranno sostenere le prove scritte nella sede di Venezia e che gli aspiranti dattilografi dovranno sostenerle nella sede di Torino.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi. In caso di mancata iscrizione per non aver l'aspirante compiuto il 21° anno di età, dovrà altresì indicare che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso del godimento dei diritti politici.

(4) Questa dichiarazione va fatta da coloro che hanno riportato condanne penali, nel qual caso il candidato dovrà indicare la data di ciascun provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(5) Specificare se si è già prestato servizio militare, ovvero se non si è prestato, perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) Indicare di quale diploma di cui all'art. 2, lettera *A*), del bando di concorso il candidato è in possesso.

(7) Indicare le amministrazioni e i periodi di servizio prestato. Indicare inoltre le eventuali cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(8) Indicare di quale requisito di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del bando di concorso si è eventualmente in possesso.

(9) Le città oltre Roma (che rimane esclusa), nelle quali hanno sede gli istituti bibliografici statali sono le seguenti: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cremona, Firenze, Genova, Gorizia, Lucca, Messina, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pescara, Pisa, Sassari, Torino, Venezia e Verona.

(10) Allegare all'istanza i titoli di cui al secondo comma dell'art. 9 del presente bando.

(11) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o da un cancelliere, dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(10712)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a due posti di ispettore centrale di 2ª classe (coeff. 580) per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della tecnica professionale alberghiera e turistica negli istituti professionali.

Nel Bollettino ufficiale n. 37-38, parte II, del 10-17 settembre 1970, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 marzo 1970, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione del vincitore del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a due posti di ispettore centrale di 2ª classe (coeff. 580) per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della tecnica professionale alberghiera e turistica negli istituti professionali, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1966.

(10713)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centocinquanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, per l'anno accademico 1970-71.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale in data 18 maggio 1970, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centocinquanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, per l'anno accademico 1970-71, registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1970, registro n. 9 Difesa, foglio n. 370;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centocinquanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo della Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, per l'anno accademico 1970-71:

Presidente:

Mettimano Alessandro, generale di divisione aerea in s.p.e.

Membri:

Comin Egidio, generale di brigata aerea in SPAD;

Rea Alberto, magg. gen. di Arma aeronautica, ruolo servizi in SPAD;

Zanusso Guido, colonnello Arma aeronautica, ruolo servizi in s.p.e.;

Frustaci Mario, colonnello Arma aeronautica, ruolo naviganti normale in SPAD;

Straulino Luigi, colonnello Arma aeronautica, ruolo servizi in s.p.e.;

Rumine Nicola, colonnello Arma aeronautica, ruolo servizi in s.p.e.;

Barbati Nicola, colonnello Arma aeronautica, ruolo servizi in SPAD;

Rispoli Fortunato, ten. col. genio aeronautico, ruolo fisici in s.p.e.;

Marchetti prof. Luigi;

Badolati prof. Ennio.

Membro supplente:

Pierantonio professoressa Celeste Maria.

Segretario senza voto:

Veltri Francesco, tenente Arma aeronautica, ruolo servizi in s.p.e.

Art. 2.

Alla commissione giudicatrice di cui al precedente art. 1 sono aggregati, quali membri aggiunti per gli esami orali facoltativi delle lingue estere a fianco di ciascuno indicate, i seguenti ufficiali e professori:

Mussini Angelo, ten. col. Corpo commissariato, ruolo commissariato in s.p.e., membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua tedesca;

Ponticiello Salvatore, tenente Arma aeronautica, ruolo servizi in s.p.e., membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua francese e lingua spagnola;

Nigri prof. Armando, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua inglese.

Ai componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1970
Registro n. 27 *Difesa, foglio n.* 168

(10660)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame ad undici posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione degli archivi notarili.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 11 del 15 giugno 1970 è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame ad undici posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 24 gennaio 1969 e decreto ministeriale 24 novembre 1969.

(10553)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a quattro posti di ispettore in prova fra laureati in scienze statistiche e attuariali e in scienze statistiche e demografiche.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli a quattro posti di ispettore in prova fra laureati in scienze statistiche e attuariali e in scienze statistiche e demografiche indetto con decreto ministeriale 9 giugno 1970, numero 17440, avranno luogo in Roma nei giorni 26, 27 e 28 novembre 1970, con inizio alle ore 8, presso il collegio degli ingegneri ferroviari, via Giolitti, 34 (stazione Termini).

(10711)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a ottanta posti di disegnatore nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 12 al Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1970, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 26 ottobre 1970 il decreto ministeriale 15 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1970, registro n. 39 Finanze, foglio n. 322, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a ottanta posti di disegnatore nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1967 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 16 febbraio 1968.

(10714)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2537, prot. n. 3308, in data 8 aprile 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1965, bandito con decreto n. 7098 in data 1° settembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 2538, prot. n. 3376, in data 9 aprile 1970 con il quale sono state assegnate ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Visto che la sesta condotta medica del comune di Bologna a seguito della rinuncia del dott. Biso Dante, è rimasta vacante e disponibile;

Considerato che il dott. Lodi Irio, il dott. Prati Domenico, il dott. Fiorio Walter, il dott. Agliardi Manlio, il dott. Bianco Enrico, il dott. Biscotti Tommaso che, nell'ordine, precedono, hanno rinunciato alla nomina per la condotta citata;

Visto che il dott. Stoico Ugo Gerardo ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La 6ª condotta medica del comune di Bologna è assegnata al dott. Stoico Ugo Gerardo.

Bologna, addì 28 settembre 1970

Il medico provinciale: MARENZI

(10530)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 4371 e n. 4372 in data 20 aprile 1970, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1967;

Vista la rinunzia dell'ostetrica Liguori Anna alla condotta ostetrica di Sicignano degli Alburni;

Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti che seguono nella graduatoria l'ostetrica Liguori Maria;

Considerato che l'ostetrica Siervo Santina, all'uopo interpellata, ha dichiarato di accettare la condotta di cui innanzi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Siervo Santina è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Sicignano degli Alburni.

Il sindaco del comune di Sicignano degli Alburni è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Salerno, addì 19 ottobre 1970

Il medico provinciale: GALLO

(10633)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.